

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI DEL MESE DI LUGLIO 2009

a cura Massimo Pipino

Venerdì 10 - Versamenti ai Fondi Mario Negri (E.N.P.A.D.A.C.) e Mario Besusso (F.A.S.D.A.C.) ed alla Pensione supplementare Antonio Pastore (Dirigenti di Aziende del terziario)

Entro tale termine le aziende del settore terziario versano al Fondo Mario Negri, al Fondo Mario Besusso ed alla Pensione supplementare Antonio Pastore le contribuzioni a proprio carico e quelle trattenute ai propri dirigenti relativamente al secondo trimestre dell'anno 2009. Entro il 16 agosto 2009 verseranno poi all'INPS il contributo di solidarietà del 10% sulle somme pagate entro il 10 luglio ai Fondi di cui sopra, limitatamente alla parte a carico delle aziende stesse.

Si ricorda altresì che, entro la predetta data del 10 luglio, deve essere versato al Fondo Mario Negri anche il TFR conferito al Fondo stesso relativo al primo trimestre 2009, mentre entro il 20 luglio l'azienda deve comunicare al medesimo Fondo l'ammontare del TFR conferito, maturato nel secondo trimestre 2009.

Sempre entro il 10 luglio deve, inoltre, essere versato al Fondo Mario Negri un contributo a favore dei programmi di formazione dei dirigenti del terziario, fissato in €129,12 annui, a carico dell'azienda, ed in €129,12, a carico del dirigente.

Venerdì 10 - INPS - Lavoro domestico - Versamento dei contributi

Entro tale termine devono essere versati all'INPS, a mezzo dell'apposito bollettino di conto corrente postale, i contributi dovuti in favore degli addetti ai servizi domestici e familiari per il secondo trimestre 2009. Gli importi dei contributi relativi all'anno 2009 sono stati comunicati dalla Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 20 del 17 marzo 2009.

Si rammenta altresì che, con messaggio n. 5562 del 1° maggio 2007, la predetta Direzione Generale ha reso noto che sul sito Internet dell'Istituto è disponibile il servizio on-line di pagamento dei contributi in questione.

Giovedì 16 - Versamenti unitari fiscali e contributivi

I soggetti titolari e non titolari di partita IVA sono tenuti ad effettuare il versamento delle imposte, dei tributi e dei contributi previdenziali ed assistenziali mediante il modello di pagamento unificato F24.

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 37, comma 49, del Decreto-Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248, i titolari di partita IVA devono effettuare i versamenti fiscali e contributivi, ordinariamente operati con il modello F24, utilizzando modalità telematiche. Per quanto riguarda gli adempimenti in materia contributiva, le aziende devono procedere ai versamenti di seguito indicati:

- Contributi dovuti all'INPS sulle retribuzioni corrisposte nel mese di giugno 2009 dalle aziende tenute ad utilizzare le denunce di Mod. DM 10/2. Si ricorda che, con messaggio n. 142 del 26 novembre 2003, la Direzione Generale dell'INPS ha riconosciuto la possibilità che le aziende ed i dirigenti industriali, autorizzati anteriormente al 1° gennaio 2003 alla prosecuzione della contribuzione previdenziale in forma "atipica", continuino ad effettuare i relativi versamenti. Secondo quanto precisato nello stesso messaggio, entro il termine in oggetto le aziende interessate devono eseguire, tramite il Mod. F24, il versamento della contribuzione "atipica" relativa al secondo trimestre 2009, riportando i dati sul Mod. DM 10/2, unitamente a quelli degli altri dipendenti.
- Contributi dovuti all'INPS sui compensi erogati nel mese di giugno 2009 dai committenti ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Contributi al Fondo di Tesoreria istituito presso l'INPS, pari alla quota di TFR maturata da ciascun lavoratore dipendente del settore privato nel mese di giugno 2009 e non destinata alla previdenza complementare. Non sono tenute all'adempimento in parola le aziende che abbiano alle proprie dipendenze meno di cinquanta addetti (per quanto riguarda il calcolo del limite dimensionale, v., da ultimo, le precisazioni fornite dalla Direzione Generale dell'INPS nel messaggio n. 3506 del 10 febbraio 2009).

Si ricorda che, per i lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006, il contributo in questione deve essere versato a partire dal mese successivo (vale a dire dal periodo di paga successivo) alla consegna, da parte del lavoratore, della dichiarazione in forma scritta recante la scelta di mantenere il TFR, in tutto o in parte, presso l'azienda (da redigersi - ove previsto - compilando il modello TFR2).

Secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 1, lett. b), del Decreto Ministeriale 30 gennaio 2007, l'importo del contributo in parola corrisponde alla quota di TFR di competenza del Fondo di Tesoreria maturata dal lavoratore dalla data di assunzione, maggiorata delle rivalutazioni riferite alle mensilità antecedenti quella dell'effettivo versamento, ai sensi dell'art. 2120 del Codice civile, con applicazione, comunque, per il periodo successivo al 31 dicembre dell'anno precedente, del tasso di incremento del TFR applicato a tale data, rapportato alla durata del periodo medesimo (v., per l'incremento del TFR al 31 dicembre 2008, il citato messaggio della Direzione Generale dell'INPS n. 3506/2008).

Per i lavoratori di cui trattasi le aziende obbligate possono comunque eseguire il versamento mensilmente, dalla data di assunzione dei medesimi, anche prima della ricezione di detta dichiarazione: in questa ipotesi e con riferimento alla contribuzione relativa al periodo di paga corrente, non deve essere versato l'importo a titolo di rivalutazione (v., in proposito, il messaggio della Direzione Generale dell'INPS n. 10577 del 26 aprile 2007). Per quanto concerne le modalità operative per il versamento dei contributi in parola si rinvia alle istruzioni impartite dall'INPS nella circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e nei messaggi n. 10577/2007 (sopra menzionato) e n. 24300 del 5 ottobre 2007

Versamenti al Fondo complementare INPS ("FONDINPS") delle quote di TFR maturate nel mese di giugno 2009 dai lavoratori che, nel semestre utile per l'esercizio della scelta circa la destinazione del TFR maturando, non hanno manifestato alcuna volontà al riguardo e non possiedono una forma pensionistica complementare collettiva prevista da accordi o contratti collettivi o diversi accordi aziendali (v., in proposito, le istruzioni diramate dalla Direzione Generale dell'INPS con circolare n. 113 del 6 agosto 2007 e messaggi n. 20370 del 7 agosto 2007 e n. 22789 del 19 settembre 2007).

Lunedì 20 – PREVINDAI (Fondo di Previdenza a Capitalizzazione per i Dirigenti di Aziende Industriali – Fondo Pensione) – Versamenti relativi al secondo trimestre 2009

Entro tale termine i datori di lavoro devono versare al PREVINDAI, con riferimento al trimestre aprile-giugno 2009:

- la quota di TFR, in misura integrale ovvero nella misura contrattualmente prevista, a seconda delle scelte effettuate da ciascun dirigente ai sensi della normativa in materia di previdenza complementare;
- la contribuzione base (quota a carico dell'azienda e quota a carico del dirigente). Tale contribuzione, peraltro, non è dovuta per i dirigenti che abbiano aderito al PREVINDAI in data successiva al 31 dicembre 2006 tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando;
- l'eventuale contribuzione aggiuntiva a totale carico del dirigente.

Secondo quanto evidenziato dal PREVINDAI nella circolare n. 31/IMPRESSE del 28 giugno 2007 a partire dal terzo trimestre 2007 deve essere versato al Fondo anche il TFR conferito tacitamente (e cioè il TFR dei dirigenti che, nei sei mesi utili per l'esercizio dell'opzione, non hanno espresso alcuna scelta sulla destinazione di tale voce).

Con nota del 14 settembre 2007, il PREVINDAI ha poi segnalato di aver predisposto la modulistica utile per comunicare al Fondo il nominativo dei dirigenti nei cui confronti ricorre la condizione del conferimento tacito.

* * *

Si ricorda che il pagamento al Fondo deve essere effettuato tramite bonifico bancario, con accredito dei contributi sul conto corrente bancario intestato a: PREVINDAI – Fondo Pensione, IBAN IT 09 Y 01030 03200 000008900095 BIC PASCITMMROM, presso la Banca Monte dei Paschi di Siena, Filiale di Roma, Via del Corso 232, 00186 Roma. Per disporre il bonifico va utilizzato, preferenzialmente, il modulo 053 predisposto dal PREVINDAI.

Entro il termine fissato per il versamento dei contributi relativi ad ogni singolo trimestre deve essere compilato tramite Internet il modulo 050 (dichiarazione contributiva).

Nella nota del 14 settembre 2007, sopra richiamata, il PREVINDAI, in merito al versamento del TFR conferito tacitamente, ha posto in rilievo che la relativa dichiarazione deve essere effettuata in apposito campo del modulo di cui trattasi.

Il Fondo ha altresì precisato che il TFR residuo conferito tacitamente deve essere indicato distintamente da quello versato in base alle misure contrattuali. Il modulo 050, una volta confermato e stampato, deve essere inoltrato al PREVINDAI via fax, debitamente datato, timbrato e sottoscritto.

* * *

Entro il 16 agosto 2009 le aziende sono tenute ad effettuare il pagamento all'INPS del contributo di solidarietà del 10% sulla contribuzione versata al Fondo, limitatamente alla parte a carico delle aziende medesime.

Sabato 25 – INPS – Cassa Integrazione Guadagni – Domande di intervento ordinario

Termine ultimo concesso alle imprese industriali in genere, a quelle industriali ed artigiane dell'edilizia e affini, nonché alle aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei, per presentare alla competente Sede dell'INPS le domande di intervento ordinario della Cassa Integrazione Guadagni per le sospensioni o riduzioni di orario iniziate nelle settimane comprendenti i seguenti lunedì: 1°, 8, 15, 22 giugno 2009.

Le aziende non edili devono preventivamente svolgere la procedura sindacale di cui all'art. 5 della Legge 20 maggio 1975, n. 164.

Le domande di intervento vanno presentate agli sportelli (o a mezzo raccomandata, di cui fa fede il timbro postale di spedizione) della Sede INPS competente per territorio, in riferimento alla dislocazione dell'unità produttiva interessata dalla richiesta.

Si ricorda che le domande di integrazione salariale ordinaria possono, altresì, essere compilate e inviate on-line sulla base della procedura illustrata dal messaggio della Direzione Generale dell'INPS n. 6877 del 6 marzo 2006. Con messaggio n. 28916 del 2 novembre 2006, la Direzione Generale dell'INPS ha precisato che le domande di intervento della Cassa Integrazione Guadagni ordinaria presentate in anticipo rispetto all'evento denunciato non possono essere sottoposte all'esame della Commissione Provinciale, ai fini della decisione, prima che sia iniziata l'effettiva sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, sulla cui reale attuazione può essere esperita anche una apposita verifica ispettiva.

Devono, in ogni caso, essere proposte alla Commissione Provinciale per la reiezione le domande presentate con più di quindici giorni di anticipo rispetto al verificarsi presumibile dell'evento, nonché quelle con causali per le quali non è ipotizzabile preventivamente il verificarsi dell'evento stesso. Ai sensi dell'art. 7, secondo e terzo comma, della Legge n. 164/1975 e dell'art. 2, secondo e terzo comma, della Legge 6 agosto 1975, n. 427:

- qualora la domanda venga presentata in ritardo, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione;
- qualora dall'omessa o tardiva presentazione della domanda derivi a danno dei dipendenti la perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, l'imprenditore è tenuto a corrispondere ai lavoratori stessi una somma di importo equivalente all'integrazione salariale non percepita.

* * *

Secondo quanto precisato dalla Direzione Generale dell'INPS al punto 3. della circolare n. 3834 G.S./93 del 20 aprile 1984, qualora l'ultimo giorno utile per la presentazione di una domanda di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria cada in un giorno feriale in cui gli uffici della competente Sede INPS non siano aperti al pubblico, il termine è da intendersi prorogato al primo giorno successivo nel quale il pubblico sia ammesso agli sportelli.

Il termine che scade sabato 25 luglio 2009 è pertanto prorogato, per quelle Sedi INPS che siano chiuse al pubblico nella giornata del sabato, al primo giorno successivo di apertura degli sportelli, in linea di massima lunedì 27 luglio 2009.
Sabato 25 – Cassa Integrazione Guadagni – Presentazione delle istanze di prima concessione o di proroga dell'intervento straordinario

Termine ultimo per la presentazione delle istanze di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per le sospensioni o riduzioni di orario iniziate nelle settimane comprendenti i seguenti lunedì: 1°, 8, 15, 22 giugno 2009. Lo stesso termine si applica anche alle domande di proroga della concessione del suddetto trattamento. Si vedano, in proposito, l'art. 2, comma 4, della Legge 23 luglio 1991, n. 223, nel testo sostituito dall'art. 7, comma 1, del Decreto-Legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 luglio 1993, n. 236, e l'art. 3, commi 2-3, del Decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218. Nella circolare n. 108 del 23 novembre 1994, il Ministero del Lavoro ha precisato che, con la sola esclusione delle istanze inoltrate ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge n. 223/1991 (vale a dire nelle ipotesi di procedure concorsuali), le domande di integrazione salariale straordinaria devono essere presentate nei termini di legge sopra richiamati ma non prima della data di inizio della sospensione dei lavoratori.

* * *

Le domande di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria devono essere redatte in conformità al Modello CIGS/SOLID-1 e presentate o trasmesse, con raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero del Lavoro, Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e I.O., Divisione IV. Nelle ipotesi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale e nei casi in cui venga richiesto il pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale straordinaria da parte dell'INPS, le suddette domande devono essere contestualmente presentate, oltre che all'ufficio del Ministero del Lavoro sopra evidenziato, anche al Servizio Ispezione del Lavoro delle Direzioni Provinciali del Lavoro territorialmente competenti in base all'ubicazione delle unità aziendali interessate dall'intervento. Per tutte le causali di intervento, una copia della seconda pagina del Modello CIGS/SOLID-1 deve essere recapitata alla Sede INPS territorialmente competente. Secondo quanto stabilito dal citato comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 218/2000, in caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale trattamento straordinario di integrazione salariale decorre dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda medesima.

* * *

Si ricorda che ai sensi dell'art. 7-ter, comma 2, del Decreto-Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, per le sospensioni successive al 1° aprile 2009, le richieste di Cassa Integrazione Guadagni straordinaria e di Cassa Integrazione Guadagni "in deroga", con pagamento diretto, devono essere presentate entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.

Venerdì 31 – INPS – Trasmissione per via telematica delle denunce contributive (Modelli DM 10/2) relative al mese di giugno 2009

Ai sensi dell'art. 44, comma 9, ultimo periodo, del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, entro tale termine devono essere trasmesse all'INPS, obbligatoriamente per via telematica (Internet), le denunce contributive mensili di Mod. DM 10/2 riferentesi al mese di giugno 2009.

Venerdì 31 – INPS – Trasmissione telematica (EMens) dei dati retributivi riferiti al mese di giugno 2009

L'art. 44, comma 9, del Decreto-Legge n. 269/2003, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 326/2003, ha previsto che, a partire dalle retribuzioni del mese di gennaio 2005, i sostituti di imposta tenuti al rilascio della certificazione CUD trasmettano mensilmente all'INPS in via telematica (direttamente o tramite gli incaricati), entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i dati retributivi e le informazioni necessarie per il calcolo dei contributi, l'implementazione delle posizioni assicurative individuali e l'erogazione delle prestazioni.

Con circolare n. 152 del 22 novembre 2004 la Direzione Generale dell'INPS ha, tra l'altro, precisato che l'invio dei dati mensilizzati deve essere effettuato dai datori di lavoro già tenuti alla compilazione della parte C, dati previdenziali ed assistenziali INPS, del Mod. 770 semplificato, dai committenti che avevano l'obbligo di compilare il Mod. GLA annualmente e dagli associanti in partecipazione. Per i datori di lavoro, l'invio dei dati deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza, analogamente alla trasmissione del Mod. DM 10/2 telematico. Per i committenti/associanti l'invio deve avvenire entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento del corrispettivo della prestazione.

Venerdì 31 – Agenti e rappresentanti di commercio – Conto provvigioni

Le ditte preponenti devono inviare ad ogni agente o rappresentante di commercio il contro delle provvigioni relative agli affari andati a buon fine nel corso del secondo trimestre dell'anno 2009 (art. 7, secondo comma, dell'accordo economico collettivo 20 marzo 2002 per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale nel settore dell'industria). I contributi previdenziali relativi a dette provvigioni dovranno essere versati all'Enasarco utilizzando la distinta telematica di ripartizione ed il pagamento dei contributi stessi deve essere effettuato tramite addebito automatico su conto corrente bancario (RD) entro il 20 agosto 2009.

Rivalutazione dei crediti di lavoro – mese maggio 2009

Al fine di tener conto del danno derivante dalla diminuzione di valore del credito di lavoro, ai fini della sua rivalutazione, l'art. 150 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede l'applicazione dell'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile relativa ai lavoratori dell'industria. A seguito della cessazione dell'istituto della scala mobile, il nuovo parametro per la rivalutazione in parola viene individuato nell'andamento degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati elaborati dall'ISTAT su base mensile, da applicare con le modalità definite come segue.

1. CREDITI DI LAVORO MATURATI E PAGATI DAL 1° NOVEMBRE 1991 IN POI

Questi crediti vanno rivalutati direttamente sulla base degli indici mensili calcolati ISTAT. Di conseguenza al credito viene pertanto applicata la variazione dell'indice del mese di pagamento rispetto a quello del mese di maturazione. A tal fine, occorre utilizzare la Tabella I allegata alla presente nota. Ad esempio:

- credito di £. 3.000.000 (euro 1.549,37) maturato nel marzo 1992 e pagato nel mese di maggio 2009;
- coefficiente di rivalutazione: 1,5611;
- rivalutazione fino a maggio 2009: £. 3.000.000 (euro 1.549,37) x 1,5611 = £. 4.683.300 (euro 2.418,72).

2. CREDITI DI LAVORO MATURATI PRIMA DEL 1° NOVEMBRE 1991, MA PAGATI DOPO TALE DATA

A questi crediti va applicato un sistema di rivalutazione misto. Va anzitutto determinata la rivalutazione fino al 31 ottobre 1991, applicando al credito il vecchio coefficiente calcolato per l'ultimo semestre intero compreso nel periodo di vigenza della disciplina della scala mobile (v. Tabella II allegata). L'importo così ottenuto va poi rivalutato fino al mese di pagamento, utilizzando gli indici mensili ISTAT di cui alla predetta Tabella I. A tal fine, il mese di ottobre 1991 deve essere considerato come mese di maturazione del credito di lavoro. Ad esempio:

- credito di £. 3.000.000 (euro 1.549,37) maturato nel periodo intercorrente tra agosto - ottobre 1984 e pagato nel mese di maggio 2009;
- coefficiente di rivalutazione fino al 31 ottobre 1991: 1,5072;
- rivalutazione del credito fino ad ottobre 1991: £. 3.000.000 (euro 1.549,37) x 1,5072 = £. 4.521.600 (euro 2.335,21);
- coefficiente di rivalutazione da ottobre 1991 a maggio 2009: 1,5995;

- rivalutazione fino a maggio 2009: £. 4.521.600 (euro 2.335,21) x 1,5995 = £.7.232.299 (euro 3.735,17).

Si fa presente, peraltro, che laddove nella Tabella I allegata sia riportato un valore del coefficiente di rivalutazione inferiore ad 1, il credito di lavoro non deve comunque risultare svalutato, in quanto l'art. 429 del Codice di procedura civile, cui fa riferimento il predetto art. 150 delle disposizioni di attuazione del medesimo codice, prevede la rivalutazione al fine del riconoscimento del "maggior" danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito.

Tabella 1: coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro liquidati a maggio 2009

Anno	GEN	FEB	MAR	APR	MAG	GIU	LUG	AGO	SET	OTT	NOV	DIC
1991										1,5995	1,5882	1,5843
1992	1,5720	1,5678	1,5611	1,5545	1,5467	1,5414	1,5388	1,5375	1,5325	1,5235	1,5146	1,5123
1993	1,5068	1,5009	1,4981	1,4922	1,4865	1,4793	1,4738	1,4722	1,4710	1,4611	1,4542	1,4542
1994	1,4460	1,4407	1,4380	1,4340	1,4286	1,4260	1,4220	1,4194	1,4154	1,4077	1,4026	1,3975
1995	1,3924	1,3813	1,3702	1,3630	1,3545	1,3475	1,3462	1,3415	1,3381	1,3313	1,3232	1,3210
1996	1,3193	1,3154	1,3117	1,3040	1,2990	1,2965	1,2990	1,2978	1,2941	1,2928	1,2891	1,2879
1997	1,2854	1,2842	1,2830	1,2817	1,2781	1,2781	1,2781	1,2781	1,2758	1,2721	1,2686	1,2686
1998	1,2650	1,2614	1,2614	1,2591	1,2567	1,2556	1,2556	1,2544	1,2532	1,2509	1,2498	1,2498
1999	1,2486	1,2463	1,2441	1,2395	1,2371	1,2371	1,2349	1,2349	1,2315	1,2293	1,2248	1,2238
2000	1,2226	1,2171	1,2138	1,2127	1,2094	1,2052	1,2030	1,2030	1,2009	1,1977	1,1924	1,1914
2001	1,1861	1,1820	1,1809	1,1768	1,1738	1,1717	1,1717	1,1717	1,1707	1,1677	1,1657	1,1647
2002	1,1597	1,1557	1,1527	1,1498	1,1478	1,1459	1,1449	1,1430	1,1410	1,1382	1,1353	1,1343
2003	1,1296	1,1277	1,1240	1,1221	1,1212	1,1202	1,1175	1,1156	1,1129	1,1119	1,1092	1,1096
2004	1,1074	1,1038	1,1029	1,1002	1,0984	1,0957	1,0948	1,0930	1,0930	1,0930	1,0904	1,0904
2005	1,0904	1,0869	1,0851	1,0817	1,0799	1,0782	1,0756	1,0739	1,0731	1,0714	1,0714	1,0697
2006	1,0671	1,0646	1,0629	1,0604	1,0571	1,0563	1,0538	1,0522	1,0522	1,0538	1,0530	1,0522
2007	1,0514	1,0489	1,0473	1,0457	1,0424	1,0400	1,0376	1,0360	1,0360	1,0329	1,0289	1,0250
2008	1,0219	1,0196	1,0143	1,0120	1,0067	1,0022	0,9978	0,9970	0,9993	0,9993	1,0030	1,0045
2009	1,0067	1,0045	1,0045	1,0022	1,0000							

Tabella 2: coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro fino al 31 ottobre 1991

Anni (a)	febbraio aprile	maggio luglio	agosto ottobre	novembre gennaio (*)	Anni (b)	novembre aprile (**)	maggio ottobre
1956	-	-	-	15,7723	1986	1,3591	1,3208
1957	15,6783	15,6489	15,4879	15,2104	1987	1,2871	1,2547
1958	15,0626	14,8071	14,9048	15,0883	1988	1,2225	1,1911
1959	15,0883	15,0727	15,0238	14,8108	1989	1,1516	1,1180
1960	14,7432	14,6693	14,6167	14,5158	1990	1,0783	1,0434
1961	14,3837	14,2935	14,2728	14,0586	1991	1,0000	
1962	13,7655	13,5193	13,3953	13,0891			
1963	12,5905	12,4634	12,3475	12,0738			
1964	11,8383	11,6360	11,4712	11,3021			
1965	11,2201	11,0842	10,9965	10,9219			
1966	10,8518	10,7779	10,7816	10,7046			
1967	10,6476	10,5718	10,4985	10,4848			
1968	10,4409	10,4071	10,3808	10,3006			
1969	10,2198	10,0820	9,9718	9,8403			
1970	9,7013	9,5898	9,5165	9,3944			
1971	9,2678	9,1488	9,0186	8,8927			
1972	8,8144	8,6421	8,4048	8,1780			
1973	7,9175	7,6206	7,5016	7,2861			

1974	6,9504	6,6579	6,2633	5,9356	
1975	5,7536	5,6097	5,4840	5,3346	
1976	5,0761	4,8131	4,6578	4,3718	
1977	4,2055	4,0616	3,9717	3,8684	
1978	3,7485	3,6112	3,5184	3,4116	
1979	3,2558	3,1570	3,0412	2,9226	
1980	2,7705	2,6723	2,5683	2,4525	(*) Dal novembre dell'anno indicato nella colonna (a) sino al gennaio dell'anno successivo.
1981	2,3263	2,2436	2,1766	2,1065	
1982	2,0249	1,9430	1,8706	1,7973	
1983	1,7459	1,7033	1,6641	1,6000	(**) Dal novembre dell'anno precedente a quello indicato nella colonna (b) sino all'aprile dell'anno indicato nella colonna (b)
1984	1,5530	1,5224	1,5072	1,4742	
1985	1,4294	1,4039	1,3908		

TRASFERIMENTO DI AZIENDA IN CRISI. CORTE DI GIUSTIZIA UE, SENTENZA 11 GIUGNO 2009, C 561/07

Con la sentenza dello scorso 11 giugno, concludendo il procedimento C - 561/07 avviato dalla Commissione contro la Repubblica Italiana, la Corte di Giustizia UE ha dichiarato non compatibile con il diritto comunitario l'esclusione dalla applicazione dell'art. 2112 c.c. dei lavoratori di una impresa dichiarata dal CIPI in stato di crisi ed oggetto di trasferimento. In tale ipotesi, osserva la Corte, non trova applicazione l'art. 2112 c.c. sia nel caso di lavoratori il cui rapporto di lavoro continui con l'acquirente, che nel caso di lavoratori che non passano alle dipendenze di questi, ma che vengono assunti dal medesimo in un momento successivo al trasferimento di azienda. In tali casi costoro perdono il diritto al riconoscimento della loro anzianità, del trattamento economico, delle qualifiche professionali, nonché il diritto alle prestazioni di vecchiaia che derivano dal regime di sicurezza sociale legale.

Mentre, al riguardo, la direttiva in materia prevede la conservazione per un periodo minimo di un anno delle condizioni di lavoro che sono state convenute nel contratto collettivo. La Repubblica Italiana non ha contestato che la legge n. 428/90 privi delle garanzie di cui sopra i lavoratori che vengono trasferiti, i quali sono ammessi al regime di CIGS in base all'accertamento dello stato di crisi di cui alla legge n. 675/77; ma sostiene che detta esclusione è conforme alla direttiva n. 2001/23, che ad avviso della medesima prevederebbe una garanzia facoltativa e permetterebbe espressamente di derogare alle garanzie obbligatorie. In altri termini, la suddetta direttiva tutela i lavoratori nel caso di un licenziamento dovuto esclusivamente al trasferimento delle imprese, ma non esclude i recessi determinati da motivi economici, tecnici, o di organizzazione.

La Corte europea sottolinea che lo stato di crisi aziendale non può rappresentare un motivo tecnico, economico o di organizzazione che dia luogo a delle variazioni occupazionali. Infatti, l'ipotesi che una impresa sia dichiarata in situazione di

crisi, non implica tali variazioni. Le ragioni a giustificazione del licenziamento possono trovare applicazione soltanto in determinati casi di crisi aziendale, indicati dall'art. 5 della citata direttiva n. 2001/23, la quale dispone che gli articoli 3 e 4 non trovano applicazione ai trasferimenti di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia sottoposto ad una procedura fallimentare o di insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni dello stesso cedente e che si svolgono sotto il controllo di una autorità pubblica competente. Sempre secondo la Corte, la possibilità di non ricorrere a determinate garanzie nel caso in cui l'impresa sia sottoposta ad una procedura di insolvenza non è applicabile nel caso di specie, in quanto si riferisce ad una situazione diversa da quella di crisi aziendale, che invece si colloca nelle prospettive di una ripresa, senza un controllo giudiziario e in assenza di una sospensione del trattamento economico.

Alla luce di quanto sopra, la Corte afferma che: "Mantenendo in vigore le disposizioni di cui all'art. 47, commi 5 e 6, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in caso di crisi aziendale, a norma dell'art. 2, quinto comma, lett. c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, in modo tale che i diritti riconosciuti ai lavoratori dall'art. 3, nn 1, 3 e 4, nonché dall'art. 4 della direttiva del Consiglio 12 marzo 2001, 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti, non sono garantiti nel caso di trasferimento di una azienda il cui stato di crisi sia stato accertato, la Repubblica Italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva".

CONGEDO PARENTALE - INTESA EUROPEA

Le parti sociali europee hanno raggiunto una intesa lo scorso 28 giugno per la revisione dell'accordo quadro in materia di congedo parentale, con un prolungamento da tre a quattro mesi del periodo di assenza del genitore e la sua estensione a qualsiasi lavoratore dipendente, a prescindere dalla tipologia contrattuale. Tale intesa dovrà ora essere tradotta in una proposta legislativa dalla Commissione europea e sottoposta alla approvazione del Consiglio a maggioranza qualificata.

L'accordo in parola, siglato dalle Confederazioni sindacali Ces, dalle associazioni imprenditoriali BusinessEurope, Ceep e Ueapmi, rivisita le tutele minime previste per i lavoratori che si devono assentare per la nascita di un figlio, fissate in origine da un primo accordo europeo del 1995. Gli Stati europei possono, come nel caso dell'Italia, porre in essere protezioni ancora più favorevoli per le madri e i padri che lavorano. Le modifiche principali apportate con detta revisione sono le

seguenti: innalzamento da tre a quattro mesi della durata del congedo parentale per ciascun genitore, prevedendo la non trasferibilità di uno dei quattro mesi da un genitore all'altro; viene chiarito che l'intesa di che trattasi trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori, a prescindere dalla forma del contratto, quindi anche se a termine o a part-time; la garanzia della possibilità, per i genitori che rientrano al lavoro dopo il congedo parentale, di chiedere l'adattamento delle condizioni di lavoro; un accrescimento della protezione, non solo in caso di licenziamento, ma di ogni trattamento sfavorevole connesso all'esercizio del diritto al congedo parentale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 1° luglio 2009 è stato pubblicato il Decreto-Legge 1° luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali". Del citato provvedimento di seguito si riporta, con alcune note illustrative, il testo dell'art. 1, che ha introdotto nuove disposizioni volte al potenziamento degli ammortizzatori sociali. Si fa riserva di tornare sugli argomenti esaminati anche ad esito dell'emanazione dei decreti ministeriali che dovranno definire le modalità attuative delle misure in oggetto e delle istruzioni che verranno diramate dagli Enti competenti.

IMPIEGO DI LAVORATORI PERCETTORI DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO IN PROGETTI DI FORMAZIONE/RIQUALIFICAZIONE CHE INCLUDONO ATTIVITÀ PRODUTTIVA CONNESSA ALL'APPRENDIMENTO (commi 1-4)

Viene previsto che, in via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, i lavoratori percettori di trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro possono essere utilizzati, dall'impresa di appartenenza, in progetti di formazione o riqualificazione, che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. L'inserimento del lavoratore nelle attività del progetto può avvenire sulla base di uno specifico accordo stipulato, in sede di Ministero del Lavoro, dalle medesime parti sociali che sottoscrivono l'accordo relativo agli ammortizzatori.

Al lavoratore spetta a titolo retributivo, da parte dei datori di lavoro, la differenza fra il trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione. Il comma 3 dell'articolo in esame stabilisce che le modalità attuative delle disposizioni sopra richiamate verranno disciplinate con apposito decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del Decreto-Legge n. 78/2009, con particolare riguardo:

- ai procedimenti del citato accordo ed alla previsione di collegamento dei medesimi con interventi di politica attiva, a valere sulle risorse all'uopo destinate ai sensi dell'accordo Stato- Regioni del 12 febbraio 2009;
- alle procedure di comunicazione all'INPS ai fini del tempestivo monitoraggio degli oneri (valutati in venti milioni di euro per l'anno 2009 e in centocinquanta milioni di euro per l'anno 2010).

L'art. 19, comma 15, della Legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha destinato trenta milioni di euro, per l'anno 2009, al rifinanziamento delle proroghe fino a ventiquattro mesi della Cassa Integrazione Guadagni straordinaria per crisi aziendale nei casi di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di settore dell'attività, di uno o più stabilimenti, ovvero parti di essi, di cui all'art. 1, comma 1 della Legge 3 dicembre 2004, n. 291 nel testo modificato dall'art. 1, comma 20, della Legge 26 febbraio 2006, n. 51. Viene ora stabilito che per il rifinanziamento delle suddette proroghe sono destinati, relativamente all'anno 2009, venticinque milioni di euro.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ STIPULATI AI SENSI DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 863/1984 (comma 6)

In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale previsto nel caso di ricorso ai contratti di solidarietà di cui all'art. 1 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, viene elevato dal 60% all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di quaranta milioni di euro per l'anno 2009 e di ottanta milioni di euro per l'anno 2010. Con decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze verranno disciplinate le modalità attuative della disposizione in parola ed il relativo raccordo con i complessi interventi di ammortizzatori sociali in deroga come disciplinati ai sensi dell'accordo fra Stato-Regioni del 12 febbraio 2009. Secondo le linee guida definite dal suddetto decreto ministeriale, l'INPS provvede al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi, consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti delle risorse stanziare.

INCENTIVI A FAVORE DEI LAVORATORI DESTINATARI DI TRATTAMENTI DI SOSTEGNO AL REDDITO CHE INTENDONO INTRAPRENDERE UNA ATTIVITÀ AUTONOMA, AVVIARE UNA AUTO O MICROIMPRESA, OVVERO ASSOCIARSI IN COOPERATIVA (commi 7-8)

L'art. 7-ter, comma 7, della Legge 9 aprile 2009, n. 33 ha introdotto un nuovo incentivo a favore delle aziende che non abbiano in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell'art. 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223, le quali, senza esservi tenute,

procedono all'assunzione di lavoratori destinatari, per gli anni 2009-2010, di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività, ovvero per intervento di procedura concorsuale, da parte di imprese non rientranti della disciplina di cui alla medesima legge n. 223/1991. Tale incentivo viene riconosciuto dall'INPS ed è pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero delle mensilità di trattamento di sostegno del reddito non corrisposte.

A norma dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge in oggetto, l'incentivo previsto dalla disposizione sopra richiamata viene erogato al lavoratore destinatario del trattamento di sostegno al reddito nel caso in cui il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o microimpresa, o per associarsi in cooperativa. Nell'ipotesi di cassa integrazione in deroga, il lavoratore, dopo l'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza. Il successivo comma 8, inoltre, dispone che, in via sperimentale per gli anni 2009-2010, al lavoratore già percettore del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale, o comunque, nei casi in cui il lavoratore sospeso sia stato dichiarato in esubero strutturale, qualora il medesimo ne faccia richiesta per intraprendere una attività autonoma, avviare una auto o microimpresa, ovvero associarsi in cooperativa, viene liquidato:

- il trattamento di integrazione salariale straordinaria per un numero di mensilità pari a quelle deliberate non ancora percepite;
- e, se il medesimo lavoratore rientri nelle previsioni di cui all'art. 16, comma 1, della Legge n. 223/1991, il trattamento di mobilità per un numero di mesi massimo pari a dodici. Il lavoratore, dopo l'ammissione al beneficio e prima dell'erogazione del medesimo, deve dimettersi dall'impresa di appartenenza.

Viene altresì stabilito che:

- le somme corrisposte ai lavoratori ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 1 del Decreto-Legge n. 78/2009, sono cumulabili con il beneficio previsto dall'art. 17 della Legge 27 febbraio 1985, n. 49;
- le modalità e le condizioni per l'applicazione delle norme in argomento verranno determinate con apposito decreto del Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Massimo Pipino
9 Luglio 2009